

Ordine e rivoluzione*

Maurizio Ricciardi

Il *Grande dizionario della lingua italiana* di Salvatore Battaglia definisce la rivoluzione come

«ciascuno di quei movimenti socio-politici guidati da un gruppo dirigente contrapposto a quello dominante e basati su strati più o meno ampi della popolazione che, giudicando intollerabilmente ingiusta l'organizzazione socio-politica della società, con una serie di operazioni illegali (rispetto all'ordinamento esistente) e per lo più anche violente, conquistano l'apparato burocratico e militare dello Stato e, con il potere politico così ottenuto, fondano una nuova legalità e provocano (o mirano a provocare) rapide e profonde trasformazioni complessive».

Già da questa definizione risulta evidente che il concetto di rivoluzione acquista significato solamente se si considera il suo rapporto con altri concetti fondamentali della politica moderna. In altre parole, non è tanto nel repertorio delle ricorrenze del termine all'interno dei più svariati contesti che il concetto acquista il suo significato storico-politico. Si deve invece tenere presente come esso si colloca in rapporto a tutti quei concetti che, di fatto, stabiliscono l'oggetto su cui la rivoluzione incide. Si tratta dei concetti che rimandano alle «forme e alle figure» (Spinoza) in cui si esprime l'azione politica collettiva, quindi soprattutto democrazia, repubblica, Stato ma anche, a partire dal XIX secolo, sfera pubblica, costituzione, movimento e partito. D'altra parte, dobbiamo anche aggiungere che, se molti di quei concetti politici conoscono una crisi di trasformazione, parlare oggi di rivoluzione sembra quasi fuori luogo¹. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e l'ondata di revisio-

* Il saggio rappresenta una stesura ampliata dell'introduzione al volume *Rivoluzione* di prossima uscita nella collana «Lessico della politica», diretta da Carlo Galli, presso la casa editrice Il Mulino.

¹ Cfr. F. BENIGNO, *Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Roma 1999.

nismo storiografico che ha investito anche le cosiddette rivoluzioni borghesi, sembra impossibile stabilire un legame positivo con le grandi trasformazioni rivoluzionarie del passato, perché ad esse vengono addebitati molti degli esiti deteriori dell'età moderna. A partire dal «momento giacobino», il *terrore* viene identificato come la vera cifra della rivoluzione: esso sarebbe l'antefatto e l'esito necessario delle *ideologie* rivoluzionarie, manifestando l'impossibilità di porre in maniera radicale e soggettiva il problema complessivo del potere². Del resto, molte analisi che dichiarano la fine della modernità, o il suo trapassare in una postmodernità dai contorni indefiniti, presuppongono l'impossibilità che si verifichino mutamenti prodotti dalla presenza attiva di un forte soggetto collettivo capace di dare una nuova forma alla realtà. Con la frammentazione dei percorsi di soggettivazione inventati nell'epoca moderna sembra essersi conclusa la parabola di ogni soggetto. Nel passato, l'annuncio della fine della rivoluzione significava che erano state raggiunte le condizioni di nuovo ordine; oggi, nella difficoltà di comprendere le caratteristiche dell'ordine caratterizzato dalla mondializzazione dell'economia e dalla crisi tendenziale dello Stato nazionale, siamo di fronte alla dichiarazione della fine della rivoluzione in quanto tale. In questo modo, tuttavia, viene colto solo uno dei significati che la rivoluzione ha ricoperto all'interno della storia costituzionale europea e occidentale.

Già nel 1931, Eugen Rosenstock, che è stato tra i primi a ricostruire la vicenda del concetto di rivoluzione, la interpreta come un *principio* interno alla storia costituzionale europea, per così dire, uno dei suoi motori³. Conseguentemente non solo esclude dalle sue ricostruzioni l'emergenza del termine nell'America del XVIII secolo, ma soprattutto, insistendo sulla difficile dialettica che lega occidente ed Europa, ne considera esaurita la vicenda, nel momento in cui, dopo la prima guerra mondiale, da un lato «l'Europa è stata vinta dagli americani»⁴, vale a dire dall'occidente non europeo, mentre, dall'altro lato, in Unione Sovietica, la dottrina bolscevica della rivoluzione permanente e mondiale fa divenire regola quella che era l'eccezione. In verità, Rosenstock tralascia anche tutte quelle rivolte antischiaviste e anticoloniali che contribuiscono in maniera determinante al ridimensionamento dello spazio

² Ma cfr. ora la ricostruzione di A.J. MAYER, *The Furies. Violence and Terror in the French and Russian Revolutions*, Princeton 2000.

³ E. ROSENSTOCK, *Revolution als politischer Begriff in der Neuzeit*, in *Festgabe der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät in Breslau für Paul Heilborn zum 70. Geburtstag 6. Februar 1931*, Breslau 1931, pp. 83-124, p. 85.

⁴ E. ROSENSTOCK, *Die europäischen Revolutionen. Volkscharaktere und Staatenbildung*, Jena 1931, p. 524.

politico europeo, assumendo progressivamente la forma di una rivoluzione che, attraverso il raggiungimento dell'indipendenza nazionale, si prefigge anche il rovesciamento dell'ordine economico sul quale si basa lo sfruttamento delle colonie. Anche la ricostruzione di Rosenstock può così giungere alla fine della rivoluzione. Una volta sfondato lo spazio dell'Europa e riaperta la questione di un tempo ordinato e finito della politica, la rivoluzione perde il proprio centro, cessando di essere un momento singolare ed eccezionale, ma in ogni modo interno al processo di costante rinnovamento del politico europeo. Come gli Stati Uniti rappresentano un'eccezione esterna all'Occidente europeo, così, almeno all'inizio degli anni Trenta, l'Unione Sovietica mostra la possibilità della fine della modernità europea. Entrambe nate da eventi rivoluzionari, rifiutano di concludere la rivoluzione lì dove è iniziata, nello spazio e nel tempo europei.

Il significato originario del termine rivoluzione ha a che fare con il movimento circolare. Esso deriva, infatti, dall'astronomia e descrive il moto compiuto da un corpo celeste attorno ad un altro. Dunque, un movimento attorno ad un punto fisso, cioè ad un centro, che è anche il punto di partenza per interpretare i movimenti che avvengono tanto sulla terra quanto nei cieli. Dante, infatti, descrive questo stabile modello d'ordine, parlando della «cotidiana revolutione» delle scienze civili e politiche attorno alla filosofia morale e, per «comparazione assai manifesta», dei diversi cieli attorno al Primo Mobile⁵. Nelle cronache fiorentine dei fratelli Villani, scritte pochi decenni dopo, il termine assume tuttavia il significato di mutamento politico che nega l'ordine istituito sia all'interno della repubblica sia nelle relazioni internazionali. Qui non è più in primo piano la metafora astronomica, quanto piuttosto il *rivolgimento* inatteso e violento che avviene all'interno dei rapporti politici. In questa accezione il termine si ripresenta nei secoli successivi, al punto che, nel 1612, il *Dizionario degli Accademici della Crusca* definisce la rivoluzione come «rivolgimento», aggiungendo: «Ed è più proprio degli stati che d'altro»⁶. Solo nella seconda edizione, del 1623, viene aggiunto anche il significato astronomico del termine⁷. Nel significato *politico* di rivolgimento il termine rivoluzione passa poi dall'Italia all'Inghilterra, ancor pri-

⁵ DANTE, *Convivio*, II, XIV, 15, in DANTE, *Opere minori*, a cura di C. VASOLI e D. DE ROBERTIS, Milano - Napoli 1995.

⁶ I. RACHUM, *Rivoluzione (rivolgimento). The Italian Renaissance Antecedents of a Political Term*, in «Rinascimento», anno 46, 2ª serie, 35, 1995, pp. 397-417, pp. 415-416.

⁷ V. CONTI, «Rivoluzione» nella letteratura politica del XVII secolo, in «Il pensiero politico», 23, 1990, pp. 303-8.

ma che esso venga applicato alla *Glorious revolution*⁸. Già nel 1543, peraltro, la pubblicazione del *De revolutionibus orbium coelestium* di Copernico, annunciando la trasformazione del quadro astronomico e cosmologico tradizionale, rende disponibile anche l'accezione del termine di derivazione «scientifica» per una politicizzazione prima impossibile. Le due genealogie lessicali tendono d'ora in avanti a coniugarsi. Rivoluzione significa l'esplosione immediata e violenta contro il potere sovrano, coprendo così lentamente il campo semantico prima riservato a sedizione e a rivolta; significa, tuttavia, anche il processo che, nel tempo, mira all'appropriazione delle potenzialità politiche del futuro, coincidendo, almeno inizialmente, con quell'andamento rettilineo che la filosofia della storia immaginava come progresso costante dell'umanità. Esso rompe così il cerchio della temporalità classica e si rivolge verso un futuro allo stesso tempo sconosciuto, cioè non più omologabile ad alcuna condizione precedente di perfezione, ed anticipabile, ovvero inteso come costruzione razionale che muove dagli intenti e dai progetti del soggetto rivoluzionario.

Nonostante nel suo senso politico esso sia «divenuto usuale solo dalla rivoluzione francese»⁹, il concetto di rivoluzione inerisce alla modernità nel suo complesso. Le sue condizioni di possibilità si annunciano, infatti, nei pressi di quella «soglia epocale», che secondo Hans Blumenberg segna il passaggio all'età moderna, quando cioè «asserzioni diverse possono essere intese come risposte a domande identiche»¹⁰. Proprio per questo il complesso momento cinquecentesco, quando la rottura della *respublica christiana* si annuncia come realtà sia sul piano religioso sia su quello della politica imperiale, rappresenta un antefatto fondamentale per la successiva comprensione del concetto. È nel Cinquecento che Machiavelli, «il padre spirituale della rivoluzione»¹¹, registra il movimento ineliminabile e incontrollabile che oramai domina la storia. Differentemente da quanto sostiene Arendt, non è tuttavia la scoperta della violenza come fatto della politica, che impone la centralità di Machiavelli per la ricostruzione del concetto moderno di rivolu-

⁸ C. HILL, *The Word «revolution»*, in C. HILL, *A Nation of Change and Novelty. Radical Politics, Religion and Literature in Seventeenth Century England*, London - New York 1990, pp. 82-101.

⁹ R. KOSELLECK, C. MEIER, J. FISCH, N. BULST, *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (edd.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Stuttgart 1984, vol. V, pp. 653-788, p. 653. Ma cfr. anche R. KOSELLECK, *Criteri storici del moderno concetto di rivoluzione*, in R. KOSELLECK, *Futuro passato. Per la semantica dei tempi storici*, Genova 1986, pp. 55-72.

¹⁰ H. BLUMENBERG, *La legittimità dell'età moderna*, Genova 1992, p. 502.

¹¹ H. ARENDT, *Sulla rivoluzione*, Milano 1983, p. 34.

zione. È piuttosto la distinzione tra «modi» ordinari e straordinari per condurre la politica; è l'individuazione di soluzioni costituzionali che, tanto nel principato civile quanto nella repubblica, assumono come soggetto di riferimento il «popolo», cioè una parte della comunità repubblicana che deve fungere da garanzia o da motore della virtù, proprio grazie alla sua posizione nella costituzione sociale. La dottrina machiavelliana introduce l'innovazione all'interno di un universo politico che osserva con preoccupato stupore i rivolgimenti, ma non è in grado di coglierne la possibile produttività. Non è certamente stupito Guicciardini, il quale, comprendendo appieno i mutamenti in corso e la nuova qualità della storia, oppone ai metodi straordinari, che, secondo lui, tanto piacciono a Machiavelli, una regolazione amministrativa dei conflitti, una riforma progressiva che faccia salvo l'ordine unitario. Senza che si vogliano qui indicare due *principi* che, indifferenti alle soglie di trasformazione, si ripresentano in continuazione per dare forma allo sviluppo storico, si è comunque di fronte a due modi opposti di considerare il mutamento e il conflitto sociale. Se in Machiavelli non vi è ancora una teoria della rivoluzione nel senso moderno, con Guicciardini si affaccia la consapevolezza che l'esperienza di strati determinati della compagine sociale e l'attenzione alla funzionalità delle decisioni amministrative possono stabilire un argine nei confronti dei mutamenti più dirampenti.

È tuttavia nel laboratorio della sovranità aperto dalla guerra civile inglese dal 1640 al 1660 che i significati del termine rivoluzione, in precedenza indicati, raggiungono una forza concettuale. Nelle precedenti dottrine del diritto di resistenza, in conseguenza delle quali l'antica società per ceti europea aveva, e avrebbe ancora, conosciuto grandi esplosioni di rivolta, tutte le «nozioni erano sviluppate come parte di una teoria dell'obbedienza, non della libertà»¹². In Inghilterra la «grande ribellione» puritana, il linguaggio e le rivolte di *livellatori* e *zappatori* pongono il problema in maniera diversa. Non solo rifiutano l'obbedienza passiva, ma pretendono anche di affermare un nuovo modo di costituire l'autorità. Il rifiuto della legittimazione del passato si risolve in una critica del presente che apre la possibilità di dare forma al futuro. È da queste sfide che emerge il potere sovrano, così come esso viene differentemente teorizzato da Hobbes e da Locke. Non si tratta solamente di un governo politico e delle sue forme istituzionali, ma di una forma complessiva, grazie alla quale viene costituito, organizzato ed esercitato il dominio sui corpi degli uomini e delle donne. Nel suo momento costitutivo è prevista l'adesione attiva che mette fine

¹² J.N. FIGGIS, *The Divine Right of Kings*, Cambridge 1922², p. 222.

alla condizione di lotta e di guerra, ma ogni agire successivo è poi mediato esclusivamente dal potere sovrano che costituisce sia gli spazi per le manifestazioni pubbliche della collettività, sia l'ordine concreto nel quale ogni «cittadino» si trova collocato¹³.

Proprio per questo, nei secoli successivi, a partire dalla secessione americana, rivoluzione ha sempre significato uno sfondamento della soggettività politica legittima: un movimento che prende avvio dallo scontro per la possibilità della presa di parola politica. Essa non è semplicemente uno scontro occasionale sulla forma della comunicazione politica, ma la pratica di modalità comunicative che non stabiliscono immediatamente un ordine, bensì sovvertono tumultuosamente l'ordine stabilito tra politica, diritto e vita quotidiana. Se la *gloriosa rivoluzione* può essere ancora interpretata come reintegrazione dei diritti originari del parlamento contro le pretese del monarca, la rivoluzione americana è immediatamente lotta per il potere politico: essa si conclude con la sua espropriazione da parte di soggetti diversi dai suoi detentori precedenti. La stagione delle rivoluzioni atlantiche apre così la dialettica tra rivoluzione e costituzione, nel momento in cui alla dissoluzione di un ordinamento legittimo fa seguito la costruzione di un nuovo ordinamento che deve programmaticamente tenere aperte le possibilità di partecipazione in precedenza negate. Nella rivoluzione americana, così come in quella francese, l'illegittimità dell'atto rivoluzionario funziona quindi come fondamento della legittimità del nuovo ordine.

A proposito della storia della città plebea italiana del medioevo, Max Weber sostiene che, sostituendosi alla vecchie schiatte signorili, il gruppo sociale, formato soprattutto da imprenditori e artigiani, che si autodefiniva semplicemente come *popolo*, è stato il «primo gruppo politico *consapevolmente illegittimo e rivoluzionario*»¹⁴. Che, nonostante l'epoca di riferimento, Weber intenda davvero il concetto moderno, è dimostrato dal fatto che altrove, descrivendo quello stesso passaggio storico, egli scrive che «il *nobile*, l'uomo di famiglia cavalleresca e in grado di possedere un feudo, viene posto sotto sorveglianza, privato del diritto di voto e dei suoi diritti come la borghesia russa con Lenin»¹⁵. In questo modo We-

¹³ Sulla mediazione come struttura fondamentale della politica moderna cfr. C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna 1996, pp. 3-76.

¹⁴ M. WEBER, *Economia e società*, tr.it. Milano, Comunità, 1984, vol. IV, p. 406. Su queste tematiche cfr. M. Ricciardi, *Linee storiche sul concetto di popolo*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», 16, 1990, pp. 303-369.

¹⁵ M. WEBER, *Storia economica: linee di una storia universale dell'economia e della società*, Roma 1993, p. 283.

ber porta in primo piano la dimensione giuridica, allo stesso tempo ideale e formale, che storicamente accompagna le rivoluzioni moderne. In esse, infatti, non è in gioco solamente la sostituzione di un diritto positivo con un altro, ma l'affermazione di alcuni diritti che sono considerati come naturali. Essi compaiono, infatti, sia nella *Dichiarazione di indipendenza* americana sia nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 26 agosto 1789, e rappresentano propriamente ciò si vuole vedere diventare legittimo e che il diritto vigente ancora non riconosce. In questo senso il «diritto naturale è perciò la forma legittima specifica degli ordinamenti creati mediante *rivoluzione*»¹⁶. Se, dal punto di vista storico, questa spiegazione del nesso tra illegittimità e rivoluzione sembra appropriata alle rivoluzioni avvenute sulle due sponde dell'Atlantico, più problematico è estenderla anche a quelle successive. Questa è peraltro la soluzione scelta dallo stesso Weber nella sua critica degli avvenimenti russi dell'inizio del Novecento, in occasione dei quali egli contrappone costantemente il modello costituzionale dello Stato moderno e della sua società allo psuedocostituzionalismo russo e ai tentativi superarlo in una direzione che non faccia della libertà di contratto la libertà in ogni senso fondamentale.

Il problema è che, dall'Ottocento, la diretta implicazione tra rivoluzione e costituzione si espande al massimo grado, quasi a formare un unico ed inestricabile percorso giuridico-politico, la cui forma è un criterio universale di cittadinanza, ritagliato sulla figura di un individuo astratto, privato di ogni determinazione materiale. In realtà l'esercizio dei diritti naturali non è così universale come la rivoluzione pretende e la costituzione solitamente afferma, ma risulta immediatamente limitato dalle divisioni e dalle differenze sulle quali la stessa società rivoluzionaria si fonda. La relazione tra rivoluzione e costituzione è così costruita all'incrocio tra i principi e le pratiche giuridiche; ciò significa che il dettato costituzionale da una parte riconosce e certifica i fini e la fine della rivoluzione, mentre dall'altra parte diviene il nucleo normativo in forza del quale sono progressivamente realizzati i contenuti sospesi della rivoluzione¹⁷. Viene in questo modo interiorizzata una differenza essenziale tra il tempo della rivoluzione e quella della costituzione, che stabilisce contemporaneamente una continuità e una distinzione, entrambe fondamentali, tra l'evento rivoluzionario e la riforma costante degli assetti socio-statali. In altri termini la ri-

¹⁶ M. WEBER, *Economia e società*, cit., vol. III, p. 176.

¹⁷ Cfr. P. SCHIERA, *Rivoluzione, costituzione, Stato*, in *Il concetto di rivoluzione nel pensiero politico moderno: dalla sovranità del monarca allo Stato sovrano*, Bari 1979, pp. 5-14.

forma è separata dalla rivoluzione, dando origine ad un'azione amministrativa che va dall'intervento puntuale e specifico alla pianificazione complessiva, alla base della quale vi è comunque la profonda convinzione che «una rivoluzione può distruggere le barriere esistenti e produrre canali per nuove esperienze, ma la nuova esperienza in se stessa è un fatto postrivoluzionario»¹⁸.

Presupposto e conseguenza di questa riapparizione della doppia genealogia del concetto di rivoluzione è la riaffermazione dell'unicità del comando sovrano dello Stato. Nelle mutate condizioni esso deve essere ora esercitato non solamente nei confronti degli individui, ma dell'insieme complessivo delle loro attività, cioè della società. Qui, infatti, riemergono in continuazione sia lo spettro dello stato di natura, che si voleva bandito, sia la temuta possibilità che il potere costituente non sia limitabile a mero antifatto della costituzione, ma si ripresenti come frattura all'interno della società statale¹⁹. D'altra parte la società moderna non cresce contro lo Stato, ma al suo interno, cioè all'incrocio delle pratiche di disciplinamento che esso raccoglie, favorisce e gestisce grazie alla sua funzione rappresentativa²⁰. Proprio la scoperta di questo intreccio tra Stato e società – che è al centro delle letture della rivoluzione operate da Alexis de Tocqueville e da Lorenz von Stein – stabilisce la svolta radicale che i moti del 1830 e del 1848 impongono al concetto stesso di rivoluzione. Dal punto di vista storico, lo spartiacque rappresentato dal 1848 è almeno parzialmente anticipato nella rivoluzione francese. In essa, infatti, affiorano sia i caratteri che portano a definire le rivoluzioni successive come *sociali*, sia quella specifica pratica giacobina che fa della rivoluzione un *agire politico*. Dal punto di vista teorico lo scarto è registrato dalla distinzione tra *rivoluzione politica* e *rivoluzione sociale*, che Stein mira a risolvere dialetticamente attraverso la sua dottrina della società e dell'amministrazione. Karl Marx, invece, punta a fare della seconda la verità della prima. In questo modo, non si siamo più di fronte alla prospettiva di una diversa ricostruzione dell'ordine so-

¹⁸ E.C. LINDEMAN, *Economic Planning and the Culture Complex*, in F. MACKENZIE (ed), *Planned Society. Yesterday, Today, Tomorrow. A Symposium by Thirty-five Economists, Sociologists and Statesmen*, New York 1937, pp. 613-628, p. 626.

¹⁹ Cfr. A. NEGRI, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Milano 1992.

²⁰ Sulla centralità storica del processo di disciplinamento e di istituzionalizzazione della politica cfr. P. SCHIERA, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna 1999. Con specifico riferimento all'Inghilterra cfr. M. PICCININI, *Corpo politico, opinione pubblica, società politica. Per una storia dell'idea inglese di costituzione*, in A. ROMANO (ed), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano 1998, pp. 71-128.

vrano con il suo apparato istituzionale, che, pur con tutte le sue specifiche diversità sarebbe pur sempre uno Stato. Qui la rivoluzione è in primo luogo la negazione assoluta di un ordine che ormai non pretende solamente di fondarsi su diritti naturali, ma d'essere esso stesso una seconda natura. L'illegittimità delle pretese non dovrebbe risolversi in una richiesta d'apertura degli spazi politici, nell'inclusione di soggetti in precedenza considerati incapaci di politica. L'illegittimità si misura invece rispetto ai soggetti e alle istituzioni presenti, attraverso la continua e radicale negazione della normatività politica che ne fonda e regola l'agire. Qui non sarebbe in questione la forma con cui interessi e ruoli sociali sono rappresentati. Ad essere messa in discussione è la stessa forma politica. La rivoluzione in senso marxiano non si rivolge prioritariamente contro lo Stato e il suo ordinamento sovrano, ma soprattutto contro l'ordine della società attraverso l'azione di una parte di essa. Contro il pensiero dominante della politica moderna, che verte attorno alla costituzione dell'unità politica, cioè della sua rappresentazione come ordine, la rivoluzione diventa in Marx l'esposizione di una radicale disunione, ovvero, in primo luogo, dell'impossibilità sopravvenuta di rappresentare politicamente in modo unitario le differenze. «Il nostro terreno non è il terreno giuridico, è il terreno rivoluzionario»²¹, scrive Marx nel 1848. La continuità tra rivoluzione e diritto è così esplicitamente capovolta e negata.

I soggetti rivoluzionari dell'epoca moderna non hanno mai fondato la propria azione sull'autorizzazione del diritto vigente. Da qui la difficoltà a riconoscere il diritto di resistenza tra le sue radici, sia che esso sia inteso come diritto fondato su di una specifica collocazione del popolo rispetto al governo, sia che esso assuma la forma dell'adempimento di un dovere religioso come avviene per la maggior parte dei calvinisti del XVI secolo²². La rivoluzione è un fatto e come tale può produrre diritto, ma non è semplicemente interpretabile in base ad un diritto, anche se questo può essere il tratto più evidente del linguaggio rivoluzionario. Il fatto che, fino alla rivoluzione francese, il problema della rappresentanza politica sia in primo piano, segnala sia la centralità sia l'inadeguatezza della soluzione²³. Mettendone in dubbio l'esito, il concetto, marxiano prima e leninista poi, di rivoluzione mette in discussione il presupposto unitario della rappresentanza che, dapprima espresso nel-

²¹ K. MARX, *Die Bourgeoisie und die Kontrerevolution*, in K. MARX – F. ENGELS, *Werke*, Berlin 1982, vol. VI, pp. 102-124, p. 102.

²² Cfr. A. DE BENEDICTIS, *Dal diritto di resistenza alla costituzione*, in *Il modello costituzionale inglese*, cit., pp. 706-737.

²³ Cfr. B. ACCARINO, *Rappresentanza*, Bologna 1999.

la grammatica hobbesiana dell'individualità radicalmente uguale, trova la propria epifania nella *Déclaration* del 1789. Senza voler indicare una continuità genealogica, si può peraltro affermare che questa critica pratica dell'unità del soggetto della politica moderna itera la propria radicalità nella critica femminista della vigente costituzione sociale dei generi: sia quando essa si rivolge contro la persistenza di immaginari patriarcalistici, sia quando nega la legittimità di un soggetto indifferenziato di diritti.

In realtà il concetto marxiano di rivoluzione non è mai giunto a sostituire quello incentrato sulla costituzionalizzazione e l'amministrazione dei diritti rivoluzionari, né a risolvere la tensione pratica tra i due concetti, sperimentata da molti movimenti rivoluzionari «marxisti». Per un lungo momento, iniziato nel 1848 e durato oltre un secolo, i due concetti hanno stabilito i termini di una reciproca alternativa. Alla fine di questo lungo secolo, mentre le lotte rivoluzionarie raggiungevano un'intensità e una diffusione mai viste, l'Unione Sovietica, storicamente il primo e più importante esito di una rivoluzione non borghese, costruiva progressivamente il proprio fallimento. Alla struttura non rappresentativa dei Soviet e all'estinzione dello Stato si sostituiva l'apparato istituzionale e giuridico proprio dell'ordine sovrano. Il modello sovietico non solo ha prodotto un ordine giuridico che relegava la rivoluzione alla posizione di un antefatto produttore di diritti determinati anche se diversi da quelli di libertà, ma, rispetto al suo modello concorrente, finiva per mostrare anche l'impossibilità materiale d'essere oggetto di una riforma fondata sui suoi principi.

Sia questo fallimento sia la registrazione della completa giuridificazione di ogni ambito della vita sociale occidentale²⁴, che sembra saturare lo spazio che rimaneva produttivamente aperto tra costituzione e amministrazione, tra rivoluzione e riforma, riportano in primo piano il problema del rapporto tra diritto e rivoluzione. In un testo fondamentale Harold J. Berman ha mostrato come la riforma introdotta tra il 1075 e il 1122 da Gregorio VII sia il momento d'apertura della tradizione giuridica occidentale, cioè di un modo storicamente peculiare di assicurare, razionalizzare e neutralizzare la politica attraverso il diritto. Secondo Berman già la riforma gregoriana merita il nome di rivoluzione, perché si è trattato di

²⁴ Per la ricostruzione storica di questo processo cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000. Ma cfr. anche le riflessioni conclusive su cittadinanza e rivoluzione in P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari 2000.

un cambiamento totale, rapido, violento, duraturo²⁵. Non importa qui stabilire l'adeguatezza di questa comprensione oggettivistica della rivoluzione, che assume la forma del mutamento quale criterio decisivo per la definizione²⁶. Fondamentale è invece il nesso che Berman evidenzia tra rivoluzione e diritto, fin dall'origine di quella storia costituzionale europea che Rosenstock vede finire assieme al suo concetto di rivoluzione. Nella rivoluzione inglese del 1640 il diritto è l'oggetto e la forma dello scontro in atto. Attraverso il diritto vengono formulate le richieste e contestate le pretese. Esso fornisce in ultima analisi la grammatica grazie alla quale viene formulata la tensione verso un radicale rinnovamento del tempo. Oggi, al contrario, la saturazione giuridica dell'ordine politico, sembra tenere aperta la possibilità che si diano pratiche di soggettivazione in grado eccedere «ogni forma di diritto e di legge»²⁷. In altri termini, vi possono essere, e vi sono, normatività che non si esprimono esclusivamente nel linguaggio universale del diritto, che portano a coniugazione, contraddittoria e parziale, delle individualità che non sono definite dal loro essere parte di un ordine né mirano prioritariamente a costituirsi come ordine.

²⁵ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998, in particolare p. 107.

²⁶ Sulla difficoltà di applicare il concetto di rivoluzione alla riforma gregoriana cfr. P. PRODI, *Suggerimenti (da H.J. Berman) per lo studio del ruolo del diritto papale tra medio evo ed età moderna*, G. PIVA - F. SPANTIGATI (edd), *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova 1988, pp. 93-103.

²⁷ M. HARDT - A. NEGRI, *Empire*, Cambridge (Mass.)-London 2000, p. 394.